

AGEVOLAZIONI

Disciplina fiscale per la gestione dei prodotti del bosco

di Luigi Scappini, Massimo Bagnoli

Come noto, la **L. 145/2018**, meglio nota come **Legge di Bilancio per il 2019**, ha **modificato**, a distanza di pochi anni, il regime fiscale previsto per i **raccoglitori occasionali di tartufi**, nonché ricompreso il **prodotto**, nel limite di determinati quantitativi *standard* da definirsi con un decreto di prossima emanazione, tra quelli **agricoscappli** ai fini **Iva**.

Con l'occasione il Legislatore ha esteso l'ambito di applicazione del regime previsto per tali soggetti, a tutti coloro che operano nell'ambito del **codice Ateco 02.30** (funghi, tartufi, bacche, frutta in guscio, balata e altre gomme simili al caucciu, sughero, gommalacca e resine, balsami, crine vegetale, crine marino, ghiande, frutti dell'ippocastano, muschi e licheni), nonché a quelli che effettuano la raccolta di **piante officinali** come regolamentata con l'[articolo 3 D.Lgs. 75/2018](#) (in attesa dell'emanazione del decreto con cui saranno individuate quali piante si considerano tali).

Nel contesto di una revisione complessiva del settore, il **comma 699** si occupa, inoltre, di introdurre un **regime di favore** per coloro che operano nel comparto dei **prodotti selvatici diversi** da quelli di cui sopra.

Ci stiamo riferendo, nello specifico, ai **produttori agricoli** che gestiscono la produzione di **prodotti selvatici non legnosi non** ricompresi nella **classe Ateco 02.30** e **nelle piante officinali** di cui al [D.Lgs. 75/2018](#).

Ancor prima di analizzare il regime introdotto, è opportuno definire compiutamente l'**ambito oggettivo** di applicazione individuando, in altri termini, quali sono tali **prodotti selvatici non legnosi**.

Il riferimento deve essere fatto al **codice Ateco 02** e quindi, dovendo essere prodotti non legnosi, gli stessi non potranno essere che quelli ricompresi nel codice 02.30 ma coltivati e gestiti nel bosco quali **funghi, resine e pigne**, nonché il **sughero**.

A questo punto bisogna individuare chi sono i soggetti interessati dalla norma. Il dato letterale fa riferimento ai **produttori agricoli** che, combinato con l'ulteriore requisito richiesto, consistente nell'essere soggetti **diversi** da quelli di cui all'[articolo 34, comma 6, D.P.R. 633/1972](#), rimanda alle definizione di cui al precedente **comma 2** del medesimo [articolo 34 D.P.R. 633/1972](#).

Ne deriva che, soggetti **interessati** sono gli **imprenditori agricoli ex articolo 2135 cod. civ.** e

che non rientrano nel regime di esonero previsto dal **comma 6**, quindi, hanno alternativamente o un **volume d'affari superiore a 7.000 euro** o, pur rientrando nel limite del fatturato, lo stesso è **composto per più di 1/3 da prodotti non ricompresi nella prima parte della Tabella A allegata al D.P.R. 633/1972.**

Quindi, gli **imprenditori agricoli, non esonerati ai fini Iva**, che gestiscono la produzione nel bosco di **prodotti selvatici non legnosi** non ricompresi nella **classe Ateco 02.30** e nell'[articolo 3 D.Lgs. 75/2018](#) possono applicare il **regime forfettario** di cui alla L. 190/2014, con la precisazione che per tali soggetti **il reddito viene comunque determinato su base catastale** con conseguente disinnesco di quanto previsto dal [comma 64 della L. 190/2014](#).

La previsione è di impatto rilevante, in quanto viene **derogato il principio generale** per cui, per poter dichiarare un **reddito agrario** è necessario aver svolto un **ciclo biologico** o comunque una **parte necessaria** dello stesso.

In questo caso la norma parla di **gestione della produzione** e non di produzione, con la conseguenza che sarà possibile, ad esempio, prendere in **affitto per il periodo limitato** della **raccolta del tartufo**, dei **mirtilli**, o per quello della **decorticazione della pianta del sughero**, un **terreno boschivo** e si andrà a dichiarare il **reddito agrario relativo all'appezzamento preso in gestione**, senza essersi occupati di nessuna fase del ciclo produttivo dello stesso.

Inoltre, altro elemento da tenere in considerazione è l'ulteriore conseguenza della scelta di **optare per il regime forfettario**, consistente nell'**esenzione da Iva** con indubbi impatti, da un punto di vista commerciale, sul **prezzo praticato**.

Si tratta evidentemente di una norma che **cerca di districarsi nel complesso coacervo di disposizioni tributarie** che poggiano su **principi differenti** e non sempre coincidenti e il risultato che ne scaturisce appare non in linea con le aspettative del legislatore.

Tra le diverse **criticità** che il dettato normativo del **comma 699** porta in dote vi è il dubbio circa l'individuazione della **corretta modalità contrattuale** con cui formalizzare la **"concessione"** del **bosco** ai fini della **gestione della produzione** per un periodo di tempo limitato che non contempli una **parte minima di ciclo agrario**, quella **"fase necessaria del ciclo biologico"** che determinerebbe un'attrazione alle **regole giuridiche e fiscali che disciplinano l'attività agricola** della coltivazione del fondo e della silvicoltura.

Il **contratto di fondo rustico** presuppone infatti la **concessione del terreno per il suo sfruttamento**. Lo schema delineato dal **comma 699**, al contrario, è assimilabile alla **vendita di frutto pendente o di cosa futura** il che, tuttavia, rende difficile dargli una copertura di **reddito fondiario** a prescindere, in quanto mal si comprende quale dovrebbe essere.

In caso contrario, per poter **"attribuire"** parte del **reddito agrario** in capo all'**affittuario "gestore"** si dovrebbe prevedere lo **svolgimento di una fase necessaria del ciclo biologico** e in tal modo si tornerebbe allo schema conosciuto dell'**affitto di fondo rustico**.

Ne deriverebbe, quale immediato corollario, che la forza innovativa della norma andrebbe individuata nella **deroga all'utilizzo del regime forfettario anche in presenza di determinazione del reddito in via forfettaria**.



**EC Euroconference
CONSULTING**

I nostri migliori Esperti, al tuo fianco,
per supportarti a 360° nella tua attività professionale

[scopri di più >](#)